

## **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONCHIO DELLE CORTI**

### **Definizioni**

Nella presente Convenzione, si intendono per:

- a) “**Comune**” o “**Concedente**” il Comune di Monchio delle Corti, titolare della farmacia;
- b) “**Concessionario**” o “**Gestore**”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura aperta ad evidenza pubblica;
- c) “**Servizio**” o “**Farmacia**”, il servizio farmaceutico comunale;
- d) “**Convenzione**”, la presente Convenzione;
- e) “**Parti**”, il Comune ed il concessionario;
- f) “**Azienda**” l’insieme dei beni e servizi organizzati dal **Concessionario** per l’esercizio del **Servizio** (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci).

Dalla nozione di Azienda ai fini della presente concessione è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al **Comune** anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del **Contratto**.

### **Art. 1 Oggetto della concessione**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione della gestione autonoma della farmacia comunale sita attualmente nel capoluogo di Monchio delle Corti (PR), in Via Brigata Alpina Julia, 8 e delle attività connesse.

**Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, che è connessa al Servizio di farmacia comunale.**

La farmacia comunale sarà condotta a cura del concessionario per la quale lo stesso acquisirà tutte le dovute autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nella presente Convenzione, purché attinenti o connessi con il Servizio. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice del contratto.

Il servizio farmaceutico oggetto della presente convenzione costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica e come tale non potrà essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore.

Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dalla presente convenzione e negli atti ad essa allegati, dall’offerta presentata in sede di gara e dalla carta dei servizi.

Il concessionario si obbliga ad avviare l’attività dando continuità al servizio, subentrando all’attuale concessionario senza interruzioni nel servizio e nella sede attualmente indicata.

### **Art. 2 Ubicazione della farmacia**

La sede della farmacia si trova all’interno di locali detenuti in locazione dal Comune di Monchio delle Corti, con accesso autonomo nel complesso identificato al catasto del comune di Monchio delle Corti al fg. 20 particella 742 Sub. 4.

La sede della farmacia è provvista di mobili, arredi, beni strumentali che il Comune di Monchio delle Corti mette a disposizione, mentre le giacenze di magazzino sono di proprietà del precedente gestore, dal quale, con la sottoscrizione del presente atto, il concessionario si impegna ad acquistare al valore di acquisto da casa farmaceutica o ditta all’ingrosso.

Il concessionario è tenuto a garantire che l’arredo ed i beni strumentali siano mantenuti e/o adeguati e resi idonei all’esercizio dell’attività farmaceutica in conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell’immobile.

E’ facoltà del concedente (comune) procedere ad un’eventuale spostamento della sede della farmacia comunale, se ritenuta migliorativa per le esigenze degli utenti e/o dell’ente, senza aggravio di costi a carico del concessionario.

### **Art. 3 Consegna e riconsegna dei locali**

I locali verranno consegnati alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il concessionario dichiara di conoscere i locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di trovarli adatti all'uso per cui sono concessi e di prenderli in consegna con la sottoscrizione del contratto di servizio e del relativo verbale.

Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico.

Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata, il concessionario dovrà riconsegnare al concedente i locali in buono stato manutentivo e di fruibilità, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al concessionario stesso siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 comma 2, 1592 e 1593 del codice civile.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Il concedente, in caso di mancato rilascio dei locali alla scadenza contrattuale o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d'ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.

Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni avanti all'Autorità competente.

Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Al concessionario verranno consegnate le chiavi di accesso dei locali interessati dal servizio, che dovranno essere restituite al termine del periodo contrattuale. In merito a questi ultimi così come alla corretta modalità di custodia dei locali, le competenze e gli eventuali oneri sono a carico del concessionario.

E' fatto divieto assoluto di concedere l'uso di qualsiasi impianto o attrezzatura senza l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 4 Danni e penale per ritardata restituzione dei locali**

Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dei locali concessi, sia alla scadenza che in caso di cessazione anticipata del contratto, è tenuto a corrispondere al concedente una somma a titolo di penale come previsto all'art. 22.

E' fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di ogni maggior danno.

### **Art. 5 Obblighi e oneri del concessionario con riferimento all'uso dei locali**

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, con riferimento all'uso dei locali è obbligato a:

- a) custodire, utilizzare e conservare i locali, i mobili, gli arredi, ed i beni strumentali con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia;
- b) servirsi dei locali esclusivamente per adibirli a sede della farmacia e a magazzino della stessa, pena la decadenza dalla concessione;
- c) provvedere, qualora si rendessero necessarie, alle riparazioni e manutenzioni ordinarie. Qualora il concessionario non effettuasse gli interventi di cui sopra, il concedente potrà intimargli l'esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del concessionario, il concedente, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della cauzione versata. Il concedente potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all'art. 1584 del codice civile;
- d) non apportare ai locali modifiche, innovazioni o trasformazioni senza le necessarie autorizzazioni del concedente che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dei locali a spese del concessionario medesimo.

Il concessionario rimane esclusivo responsabile dell'uso e dello stato dei locali oggetto della concessione.

Restano a completo ed esclusivo carico del concessionario:

- a) tutte le spese ed oneri connessi all'avvio, gestione e funzionamento del servizio e dell'uso dei locali (consumi di tutte le utenze -energia elettrica, gas, telefono, internet, ecc.- manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dei locali, asporto rifiuti, ecc.), fin dalla data di consegna dei locali, provvedendo alla volturazione, a proprio nome, delle utenze sopra indicate;
- b) rimborsare annualmente al Comune gli oneri sostenuti per la locazione dei locali adibiti a farmacia comunale (fg. 20 particella 742 Sub. 4), quantificati € 6.600,00 annui;

#### **Art. 6 Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in **anni 6 (sei)** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dalla presente concessione e dalla normativa vigente.

Alla scadenza della concessione, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto della concessione alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

**Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.**

Il concessionario è obbligato altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di concessione.

#### **Art. 7 Corrispettivo della concessione e modalità di versamento**

A seguito delle risultanze della procedura di gara, il **concessionario** corrisponderà al **Comune** un importo fisso annuo pari **ad € 20.100,00 + IVA maggiorato del rialzo offerto in sede di gara**, da versare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze stabilite delle somme dovute costituisce sempre, automaticamente, qualunque sia la causa, il concessionario in mora. Da tali date saranno dovuti sugli importi non corrisposti, gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza. L'inadempienza dà facoltà al concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di procedere, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di servizio a danno e spese del concessionario.

Il concessionario rimborserà annualmente al Comune l'importo dell'affitto dei locali già oggi adibiti a farmacia comunale

#### **Art. 8 Obblighi e oneri del concessionario**

Il concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nella presente concessione, nel bando di gara, nell'offerta presentata in sede di gara, nella carta dei servizi e negli atti ad essi allegati. Il concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. Si impegna, altresì, a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di quelle che, di volta in volta, dovessero essere imposte da altre autorità competenti.

Il concedente rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti o istituti.

Il concessionario, per tutta la durata della concessione del servizio è obbligato a:

- a) gestire il servizio nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti che disciplinano il settore farmaceutico nonché dei principi statuiti nella Dir.P.C.M. 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- b) dotarsi di attrezzature, strumentazione tecniche, beni strumentali idonei e di quant'altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento del servizio, anche in conformità all'offerta presentata in sede di gara;

- c) corrispondere, alle scadenze previste, il canone di concessione del servizio;
  - d) redigere la carta della qualità del servizio;
  - e) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore; a curare che nell'esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  - f) affidare la direzione della farmacia ad un farmacista iscritto all'Albo professionale dei farmacisti in possesso dei requisiti di legge.
  - g) adottare i seguenti orari di apertura al pubblico della farmacia e/o proporre altri solo migliorativi rispetto agli attuali:
    - lunedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30
    - martedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30
    - mercoledì dalle 08,30 alle 12,30
    - giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30
    - venerdì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30
    - sabato dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30durante il periodo estivo (luglio-agosto) la chiusura serale dovrà essere posticipata alle ore 19,00
- In caso di sostituzione, il concessionario dovrà comunicare al concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti di cui al comma precedente.

#### **Art. 9 Assicurazioni e responsabilità**

E' a totale carico del concessionario senza riserve o eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare ai dipendenti, agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse.

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale alla presenza del referente per la gestione del contratto previamente avvertito, in modo tale da consentire al concessionario di esprimere la propria valutazione. Qualora il concessionario non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente.

I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente attingendo l'importo dovuto dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato di reintegro. In tale caso, sarà altresì irrogata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

Il concessionario dovrà contrarre prima dell'inizio del servizio adeguata polizza assicurativa, in relazione all'oggetto della concessione, per tutti i danni derivanti agli utenti e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, o da collaboratori a qualsiasi titolo, durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto della presente concessione o comunque derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 e la responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per persona.

La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di responsabilità personale degli operatori del concessionario che presteranno servizio.

Il concessionario dovrà altresì contrarre idonea copertura assicurativa per danni alle strutture e agli impianti, ricorso terzi, e R.C.T. per i danni di cui risultasse responsabile per la gestione e conduzione dell'immobile.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune prima della sottoscrizione della concessione una copia delle polizze ed ogni anno successivo, i relativi rinnovi.

### **Art. 10 Cauzione definitiva**

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla procedura di gara, entro 30 gg. dall'aggiudicazione della procedura, l'affidatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo istituto, pari al 10% dell'importo complessivo del corrispettivo totale offerto in sede di gara per 6 (sei) anni (10% di € 120.600.000 maggiorato del rialzo offerto in sede di gara), che dovrà essere presentata in originale, prima della formale sottoscrizione della convenzione ed avere validità fino ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione ed il concessionario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia è costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario.

In ogni caso resta al Comune di Monchio delle Corti pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sul concessionario graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa del concessionario, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

Le fideiussioni dovranno contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'impegno del fideiussore ad erogare al Comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.

### **Art. 11 Cessione del contratto e subappalto**

E' fatto divieto al concessionario di cedere il servizio oggetto della concessione.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d).

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 12 Cessione della Titolarità della Farmacia**

Il Comune potrà cedere la titolarità della licenza della farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge, riconoscendo un diritto di prelazione, a parità di condizioni, al gestore.

### **Art. 13 Carta della qualità dei servizi**

Il gestore si impegna, altresì, a redigere una "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" nel rispetto dello schema allegato alla presente bozza di convenzione e a rispettare i contenuti della stessa.

La mancata redazione e/o trasmissione della carta al concedente entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione della clausola risolutiva espressa così come previsto all'art. 20.

### **Art. 14 Interruzione del servizio**

Il concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze vigenti in materia. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

L'eventuale interruzione o sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Concedente e all'A.S.L. territorialmente competente. Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Il concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii..

Il concessionario deve definire e rendere operativa apposita procedura "gestione emergenze", ove siano trattati i diversi casi previsti (a titolo esemplificativo: emergenza in caso di guasti delle apparecchiature, di sciopero del personale, di interruzioni dell'erogazione di acqua o energia elettrica ecc.) con chiara ed efficace descrizione del possibile caso, delle soluzioni ed attività previste, dell'attribuzione delle responsabilità nella gestione, delle modalità di comunicazione correlate nonché della descrizione della formazione prevista per gli operatori interessati. La procedura di gestione delle emergenze presentata in sede di gara entrerà a far parte integrante del contratto di concessione, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 15 Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, dei locali concessi in uso, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nella presente concessione, nell'offerta presentata in sede di gara, nella carta dei servizi e negli atti ad essi allegati, e, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Concedente/Comune.

Il concessionario libera, pertanto, il Concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio, dall'uso dei locali ricevuti in concessione e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza ed i controlli da parte del concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.

#### **Art. 16 Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna ad assolvere ai seguenti obblighi:

- mettere a disposizione a far data dalla definizione della procedura di aggiudicazione l'edificio e gli spazi pertinenziali di competenza della farmacia, come da planimetria e visura catastale allegate al presente atto, completamente arredato ed agibile;

L'ufficio tecnico comunale, previo avviso, avrà libero accesso alla struttura e potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali. Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

Le visite e le ispezioni non dovranno comportare interruzione, disturbo o pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori e del servizio farmaceutico.

#### **Art. 17 Inadempienze del concessionario**

Qualora il concessionario non provveda, nei tempi concordati, agli adempimenti eventualmente richiesti nel verbale di verifica di cui al precedente articolo 16, l'Amministrazione Comunale provvederà con comunicazione PEC ad inoltrare diffida, assegnando un congruo termine per effettuare gli interventi necessari.

Qualora il concessionario non effettui gli interventi entro i tempi assegnati, il Comune invierà ulteriore diffida per la presentazione di memorie difensive.

Il Comune, in seguito all'analisi degli scritti difensivi eventualmente presentati assumerà il provvedimento definitivo di accettazione delle motivazioni addotte e/o di rivalsa sulla cauzione di cui all'articolo 10 del presente documento e procederà all'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 18 Adempimenti per la sicurezza**

In seguito all'aggiudicazione, il concessionario dovrà:

- comunicare il nominativo del responsabile della Sicurezza;
- redigere e consegnare al Comune il proprio DVR (Documento unico di valutazione dei rischi specifico) riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato;
- provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ottemperando a tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dal d.lgs. n. 81/2008, dotando il personale degli indumenti e dei mezzi di protezione idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione ai servizi svolti ed alle operazioni ed ai materiali utilizzati;
- rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. M.10/3/1998.
- rispettare l'obbligo di dotare la struttura di idonee segnaletiche previste dalla vigente normativa sulla sicurezza.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge sopraccitate nonché delle cautele e misure antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

### **Art. 19 Revoca della concessione**

Il concedente, previo avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, potrà revocare la concessione nei casi di cui all'art. 21-quinquies della L. 7.8.1990, n. 241, con preavviso da comunicare al concessionario con lettera inviata a mezzo PEC almeno 6 (sei) mesi prima della data fissata per la revoca, a meno che il rispetto di tale termine risulti precluso dalle medesime ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il concedente riconoscerà al concessionario un indennizzo che sarà parametrato, ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1-bis della L. 7.8.1990 n. 241, al solo danno emergente determinato come di seguito descritto. Il Concedente dovrà restituire al concessionario la parte di rata trimestrale anticipata del canone annuale di concessione del servizio.

Il concessionario dovrà riconsegnare i locali come gli sono stati affidati. Il concessionario non potrà subordinare il rilascio dei locali all'avvenuto pagamento da parte del Concedente di quanto spettante al concessionario stesso in conseguenza della revoca.

### **Art. 20 Clausola risolutiva espressa**

Il concedente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenienza per il concessionario di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- b) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
- c) scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del concessionario, per qualsiasi causa;
- d) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- f) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- g) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
- h) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
- i) mancata redazione e/o mancata trasmissione al Concedente della carta dei Servizi entro 180 giorni dall'avvio della gestione del servizio o redazione della stessa in modo non conforme a quanto prescritto nello schema allegato alla bozza di convezione approvata dall'ente;
- j) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente concessione, dal bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e dalla carta dei servizi;
- k) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- l) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del servizio;
- m) destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto nella presente concessione

- n) inosservanza accertata dal comune o comunicata dall'Ispettorato del Lavoro delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
- o) inosservanza accertata dal comune o comunicata dall'Ispettorato del Lavoro delle norme sulla tutela dei lavoratori;
- p) mancato rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

### **Art. 21 Risoluzione per inadempimento previa diffida**

Quando emerga che il concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente concessione, dall'offerta presentata in sede di gara e dalla carta dei servizi e dagli atti ad esso allegati, il concedente dovrà contestare l'inadempimento, per iscritto, al concessionario, e concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il concedente potrà risolvere il contratto. Per la definizione dei rapporti tra concedente e concessionario si applicherà quanto previsto all'art. "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto".

### **Art. 22 Penali**

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del contratto di servizio:

- chiusura della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 800,00 per ogni giorno fino ad un massimo di giorni n. 5;
- inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 500,00 per ogni infrazione;
- inosservanza del turno di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 600,00 per ogni giorno;
- mancata esecuzione di uno dei servizi indicati nell'offerta tecnica del concessionario e nella carta dei servizi: per ogni evento euro 200,00.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle altre prescrizioni della presente concessione, il Concedente potrà applicare una penale da euro 100,00 (euro cento/00) ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale.

E' fatta salva la facoltà per il concedente, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto. Il concedente chiederà il pagamento della penale tramite PEC. Qualora il concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Concedente si rivarrà sulla cauzione definitiva. Il Concedente, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

### **Art. 23 Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto**

Allo scadere del contratto o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati come segue. Il concessionario è obbligato a:

- riconsegnare il servizio;
- riconsegnare i locali in perfetto stato di efficienza.

In caso di cessazione anticipata del contratto per qualunque causa, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, il concessionario dovrà garantire, su richiesta del Concedente, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal Concedente, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento riguardo ai canoni o comunque per cause imputabili al concessionario: il concedente, oltre a trattenere i canoni relativi alla concessione del servizio per tutto il periodo di gestione fino alla data di cessazione, avrà diritto ad una indennità

corrispondente a 12 mensilità del canone di concessione. A tal fine il concedente potrà avvalersi della cauzione definitiva.

#### **Art. 24 Domicilio**

Per le finalità di cui alla presente concessione della farmacia è richiesto all'aggiudicatario di eleggere domicilio nel territorio comunale presso la sede della stessa in Via Brigata Alpina Julia n. 8.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende fatta a tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

#### **Art. 25 Passaggio di consegne**

Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne, compresa la collaborazione con il successivo aggiudicatario, per un congruo periodo, comunque non inferiore a 30 giorni e superiore a 60 giorni antecedenti l'effettivo inizio delle prestazioni del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare disagio agli utenti.

#### **Art. 26 Stipula del contratto e spese**

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt.1337-1338-1375c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'importo del contratto sarà pari al corrispettivo totale della concessione adeguato in relazione al rialzo offerto dall'aggiudicatario, oltre all'IVA di legge.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nei documenti di gara.

Saranno a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, i diritti di segreteria, marche da bollo, e la quota delle spese di registrazione determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Vista la natura del servizio oggetto di affidamento che non può subire interruzione senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto, sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 27 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

#### **Art. 28 Definizione delle controversie**

Le controversie relative al presente affidamento dovranno prioritariamente essere risolte in via bonaria. Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Parma.

#### **Art. 29 Trattamento dati personali**

La Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, nomina l'aggiudicatario "Titolare autonomo del trattamento dei dati nell'espletamento del servizio di farmacia comunale affidato con la presente procedura".

L'aggiudicatario, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 – GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Il Comune di Monchio delle Corti, informa l'aggiudicatario ai sensi delle sopra citate normative che tratterà i dati contenuti dell'aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla presente procedura.

### **Art. 30 Tracciabilità flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione il gestore si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove il gestore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Gestore si impegna a inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità, anche nei contratti stipulati con eventuali subcontraenti.